

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 132

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 10 agosto 2022

PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 (INTERVENTI DELLA
REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI
FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE,
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE
DI EDILIZIA SOSTENIBILE)

Art. 1

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2024".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.